

Palermo, data del protocollo

AVVISO AI CREDITORI

ai sensi dell'art. 1, comma 206 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 01.01.2013.

* * * * *

Procedura di confisca *ex* art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 e *s.m.i.* in danno di DI PACE FRANCESCO, nato a Palermo il 14/05/1979. Proc. N.251/2019 Decreto di confisca n.113/2018, emesso il 03/05/2018 depositato il 21/05/2018 del Tribunale di Palermo Sezione Misure di Prevenzione, confermato con decreto n. 175/2018 del 17/05/2021 depositato il 09/07/2021 della Corte di Appello di Palermo V Sezione Penale e per le Misure di Prevenzione, irrevocabile a far data dal 03/03/2022 giusta sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione Prima Penale n.28764/2021 del 03/03/2022 (comunicazione provvedimento acquisita al protocollo dell'Agenzia Nazionale B.S.C. in data 10/03/2022 al n. 15394).

In conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 205 e 206¹ della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si comunica che i creditori di cui all'art. 1, comma 198 della medesima legge 228/2012 possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca (art. 1, comma 206, legge 228/2012).

La data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande sopra richiamate è individuata nel giorno di **martedì 30 agosto 2022** (180 giorni dalla data di definitività della confisca) in quanto trattasi di beni che, pur essendo sottoposti a procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159, alla data del 1° gennaio 2013 non erano oggetto di confisca in via definitiva (art. 1, comma 205, legge 228/2012).

Le domande in parola debbono contenere (art. 58, comma 2, D. Lgs. 159/2011):

- le generalità del creditore;
- la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;



¹ Si precisa che il termine esplicitato nella norma in esame è ordinatorio e non influisce sul verificarsi della decadenza di cui all'art. 1, comma 199 della legge 228/2012.



- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
- l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

Si evidenzia altresì che la procedura sopra descritta non trova applicazione:

- ai creditori di cui all'art. 1, comma 198 della legge 228/2012 per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge 228/2012, risulti definitivamente rigettata la richiesta di accertamento della buona fede ovvero di non strumentalità del credito all'attività illecita. In tali casi e sempreché il creditore sia un Istituto di credito, il relativo provvedimento sarà comunicato alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art. 1, comma 200, legge 228/2012);
- 2. ai beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che alla data di entrata in vigore della legge 228/2012 risultino già trasferiti o aggiudicati, anche in via provvisoria, ovvero risultino essere costituiti da una quota indivisa già pignorata. In tali casi, nei processi di esecuzione forzata si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui all'art. 1, comma 203, terzo periodo della menzionata legge 228/2012, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi dell'art. 1, comma 204, della stessa legge 228/2012 (art. 1, commi 195 e 196, legge 228/2012).

Infine, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, commi 194 e 197 della citata legge 228/2012, si rammenta che:

- sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli oneri e pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.

Il funzionario referente della procedura: Giusi Motta

Il Dirigente Cosimo ANTONICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, e s.m.i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

